



GIOVANNI CATANZARO
LAW FIRM

La Nuova Disciplina sulla Gestione dei Crediti in Sofferenza: Recepimento della SMD

Sviluppo di un Mercato Secondario Europeo più Competitivo ed Efficiente

Fonte: Disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia del 13 febbraio 2025

Base Normativa: Direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive - SMD) e D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116 (modifiche al TUB)

1.

Direttiva SMD e Disposizioni di Banca d'Italia: Base Normativa e Obiettivi

- La Nuova Disciplina dei Crediti in Sofferenza: Il Recepimento della SMD
- **Base Normativa:**
 - **Direttiva (UE) 2021/2167 (SMD - Secondary Market Directive):** Base europea.
 - **D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116:** Recepimento nazionale (modifiche al Titolo V del TUB).
 - **Disposizioni di Vigilanza Bdl (13 febbraio 2025):** Attuazione operativa (in vigore dall'8 marzo 2025).
- **Obiettivi Principali:**
 - Liberalizzazione del mercato secondario europeo dei NPL.
 - Sviluppo di un mercato più competitivo, efficiente e trasparente.



2.

L'Assetto del Mercato Post-Riforma: Liberalizzazione vs. Controllo

- **Acquirenti di Crediti in Sofferenza (Acquirenti):**

- **Liberalizzazione:** L'acquisto è consentito anche a **soggetti non vigilati** (qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da una banca).

- **NUOVA OPERATORE DI MERCATO NPL → Gestori di Crediti in Sofferenza (GCS):**

- **Riserva di Attività:** L'attività di gestione dei NPL per conto terzi è **riservata a soggetti vigilati**.
- **Nuova Figura:** È introdotta la figura del GCS (società iscritte nell'Albo ex art. 114.5 TUB).
- **Controllo:** I GCS sono sottoposti ad **autorizzazione e controllo di Banca d'Italia** per garantire una tutela rafforzata dei debitori.
- **Solo crediti** bancari e finanziari (es. No Utilities).



3.

Procedura e Tempistiche di Autorizzazione del GCS .

- **Condizione di Iscrizione:** Ottenimento di idonea **autorizzazione** da Banca d'Italia (Bdl).
- **Iter Autorizzativo (Società Nuova Costituzione):**
 1. Deposito dell'Atto Costitutivo (senza iscrizione nel Registro Imprese).
 2. Presentazione della Domanda di Autorizzazione a Bdl.
 3. Autorizzazione Bdl → Iscrizione nel Registro Imprese → Iscrizione nell'Albo GCS di Bdl.
- **Tempistiche:** Rilascio o diniego entro **90 giorni** dalla ricezione della domanda completa.
- **Documentazione Chiave:**
 1. **Programma di attività:** Contratto di gestione, piano organizzativo, dispositivi di governo, politiche per la tutela dei debitori.
 2. Descrizione delle procedure per la gestione dei reclami e la politica di trattamento dei debitori.



4.

Requisiti di Onorabilità degli Esponenti Aziendali

- **Focus Requisiti:** I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (esponenti aziendali) devono possedere **requisiti di onorabilità e professionalità** e soddisfare criteri di competenza e correttezza.
- **Adempimenti per l'Autorizzazione:** La documentazione da presentare a Bdl include:
 - Elenco nominativo degli esponenti.
 - Documentazione sulla verifica dei **requisiti di onorabilità e dei criteri di correttezza dei soggetti con partecipazioni qualificate.**



5.

Il Valore dell'Informativa al Debitore Ceduto; la C.d. «Welcome Letter»

- **Peculiarità GCS** (Tutela del Debitore): Uno degli obiettivi primari della SMD è la tutela rafforzata dei debitori ceduti.
- **Obbligo Informativo** (Art. 114.10 TUB): Il GCS è chiamato ad assolvere all'obbligo di informare il debitore.
- **Tempistica**: La comunicazione deve essere effettuata dopo la cessione e in ogni caso prima dell'avvio del recupero del credito (No condizione di procedibilità).
- **Modalità**: La comunicazione è individuale e su supporto cartaceo o altro supporto durevole.
- **Ruolo del GCS**: Il GCS deve inoltre fornire informativa al debitore su variazioni di tassi/oneri/pagamenti e gestire i reclami (ABF).



6.

Distinzione Operativa: GCS vs. SPV

- **SPV (Società Veicolo L. 130/99):**

1. Ruolo: È l'Acquirente dei crediti (Veicolo di Cartolarizzazione).
2. Natura: Soggetto vigilato per l'acquisto.
3. «Contenitore patrimonio segregato» per garantire i flussi di cassa per investitori/ holder titoli.
4. Delega al servicer attività di recupero.
5. Disciplina: disciplina della L. 130/99

- **GCS (Gestore di Crediti in Sofferenza - SMD):**

1. Ruolo: È il Gestore (Servicer) che opera per conto dell'Acquirente (che può essere anche una società di cartolarizzazione "monotranche"). Gestione attiva di recupero dei crediti.
2. Natura: Soggetto vigilato che richiede autorizzazione Bdl (Albo 114.5 TUB).
3. Disciplina: Soggetto principale e destinatario delle nuove Disposizioni.



7.

La Disciplina GCS e la Legge 130/99

- **Peculiarità GCS:** Il GCS è un soggetto focalizzato sulla **gestione per conto terzi** (l'Acquirente).
- **Rapporto con L. 130/99 (Cartolarizzazione):**
 - **Non Applicazione:** Le Disposizioni sulla gestione dei crediti **non si applicano** alla gestione di crediti in cartolarizzazione (L. 130/99) se l'acquirente è una Società Veicolo per la Cartolarizzazione (**SPV** - Reg. UE 2017/2402).
 - **Eccezione:** Resta fermo l'obbligo informativo rafforzato verso i debitori ceduti (Art. 114.10 TUB).



8.

GCS e Cartolarizzazione Multi-tranche (L. 130/99)

- **Il Contesto L. 130/99:** La cartolarizzazione tradizionale (con emissione di titoli a tranche multiple o **pluri-tranche**) ha una sua disciplina organica (L. 130/99).
- **Rapporto con la SMD:** Le Disposizioni della Banca d'Italia per i GCS **non si applicano integralmente** alla gestione di crediti in cartolarizzazione ex L. 130/99 (quando l'acquirente è l'SPV).
- **Motivazione:** Le SPV (Società Veicolo per la Cartolarizzazione) e le loro attività di *servicing* (di solito svolte da un **Master Servicer 130/99**) operano in un quadro normativo (Reg. UE 2017/2402 e L. 130/99) che è considerato in gran parte autonomo rispetto alla SMD.



9.

ABS Monotranche e Ambito di Applicazione SMD

- **Peculiarità GCS:** Il perimetro di applicazione del D.Lgs. 116/2024 e della SMD è definito dall'oggetto dell'acquisto: i crediti in sofferenza (NPL). L'attività di *servicer* può essere concessa anche a GCS solo in caso di ABS Mono tranche.
- La Distinzione Cruciale:
 1. Le cartolarizzazioni a multi- tranche sono escluse.
 2. Le cartolarizzazioni cosiddette **Monotranche ABS** (che non segmentano il rischio in più tranches) rientrano nell'applicazione del D.Lgs. 116/2024 (e quindi della disciplina GCS) se riguardano **solo crediti in sofferenza**.
 - Nelle cartolarizzazioni cd. “**monotranche**”, il ruolo di *servicer* può essere svolto non solo da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB, ma anche da gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'art. 114.6 TUB.
 - Per le cartolarizzazioni cd. “**multitranche**”, invece, nulla cambia: le attività di servicing restano riservate a banche e intermediari finanziari ex art. 106 TUB.



10.

Segregazione Patrimoniale dei Fondi del Debitore

- **Peculiarità GCS (Tutela Finanziaria):** Se il GCS intende ricevere e detenere fondi dai debitori, deve adottare specifiche misure di tutela dei fondi stessi.
- **Meccanismo di Segregazione:** Le somme di denaro ricevute dai debitori e depositate presso una banca e non operano compensazioni (legale, giudiziale o convenzionale) rispetto ai crediti vantati dalla banca nei confronti del GCS.
- **Finalità:** La segregazione patrimoniale garantisce che i fondi versati dal debitore per estinguere il proprio debito siano protetti dalle eventuali pretese dei creditori del GCS (o della banca depositaria), tutelando l'acquirente e indirettamente il debitore stesso.
 - **GCS conto fiduciario;**
 - **SPV vincolo destinazione ex lege.**



11.

Rapporto di Mandato tra GCS e Acquirente

- **Obbligo dell'Acquirente:** L'Acquirente, pur essendo liberalizzato nell'acquisto, è **sempre tenuto a nominare un GCS** (o una Banca/Int. Fin. ex art. 106 TUB) per la gestione dei crediti.
- **Ruolo del GCS:** Il GCS agisce come un **mandatario qualificato**. Le sue attività obbligatorie includono la riscossione e il recupero dei pagamenti.
- **Responsabilità in Outsourcing:** Il GCS può esternalizzare alcune attività, ma:
 - È **vietato** esternalizzare *tutte* le attività contemporaneamente.
 - Il GCS deve mantenere il **controllo** e la **piena responsabilità** per le attività esternalizzate.



12.

La Centralità del GCS e le Attività Esercitabili

- **Peculiarità GCS:** Il GCS è il punto focale per l'Autorità di Vigilanza, che lo considera **interlocutore unico e responsabile**.
- Specifiche evidenze contabili per l'acquirente.
- **Attività Obbligatoria (Servicing):** La riscossione e il recupero dei pagamenti (Servicing) devono essere svolti, almeno in parte, in Italia (se il GCS è italiano).
- **Attività Aggiuntive:**
 1. Rinegoziare termini contrattuali (senza concedere finanziamenti).
 2. Gestire reclami dei debitori.
 3. Fornire l'informativa al debitore.
 4. Immobili.



13.

Regime Sanzionatorio per i GCS

- **Riferimento Normativo:** Per le violazioni dei GCS si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Titolo VIII del TUB (Testo Unico Bancario), nonché revoca o decadenza dall'autorizzazione.
- **Modalità di Vigilanza:** La Bdl esercita un controllo sul GCS attraverso vigilanza ispettiva e informativa (segnalazioni semestrali).
- **Violazioni Gravi (Art. 144, co. 1 TUB):** Sanzioni applicabili per violazioni gravi delle disposizioni in materia di:
 1. Requisiti di organizzazione, governance, conflitti di interesse, esternalizzazione.
 2. Tutela dei debitori, gestione dei reclami, trasparenza e correttezza.
 3. Informazioni da fornire alla Banca d'Italia.



14.

Tipi di Sanzioni e Importi

Tipologia di Violazione (Riferimento Generale)	Importo della Sanzione (Pecuniaria)	Riferimento Normativo TUB
Gravi violazioni (Organizzazione, Tutela dei debitori , Informativa Bdl)	Da € 30.000 a € 5.000.000	Art. 144, comma 1
Gravissime violazioni (Inosservanza di provvedimenti Bdl, ostacolo alla vigilanza)	Da € 50.000 a € 5.000.000	Art. 144, comma 2
Violazione degli esponenti aziendali (per dolo o colpa grave)	Da € 10.000 a € 5.000.000	Art. 144, comma 3





GIOVANNI CATANZARO
LAW FIRM

Mail: info@gc-law-firm.com
Web: studiolegalegiovannicatanzaro.it
PEC: giovanni.catanzaro@venezia.pecavvocati.it
Mob: +39 333 88 80 834

Venezia

Via Alessandro Poerio, 27
30171 - Venezia Mestre
Tel/Fax: +39 041 406 14 88
Mail: venezia@gc-law-firm-com

Gorizia

Viale XXIV Maggio, 1
34170 - Gorizia
Tel/Fax: +39 0481 786733
Mail: gorizia@gc-law-firm-com

Dubai

48 Burj Gate, 10th Floor, room #1001
Downtown - Dubai (UAE)
Mob: +971 031 220 9859
Mail: dubai@gc-law-firm-com

Member of:

